AGENZIA DELLE **ENTRATE** DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA Ufficio Territoriale di Vəlletri

Serie ... 3

Data 2 7 AGO 2021

REGISTRATO

CON EURO

ATTO ESENTE

IL DIRIGENTE

L'ADDETTO

Marco Carnevali (*)
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Laura Viazzi





STATUTO

Art. 1 Costituzione

- 1. È costituita l'associazione di volontariato denominata "INSIEME. Volontari Casa-Famiglia ODV", qui di seguito detta "Associazione". Di fatto l'Associazione è la naturale prosecuzione della Associazione di Volontariato "INSIEME. Volontari Casa-Famiglia" istituita il 05/02/2016 e che dalla data 06/07/2021 modifica il proprio Statuto e la propria denominazione, adeguandoli a quanto previsto dal D. Lgs. 117/07.
- 2. L'Associazione si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- L'Associazione, in virtù dell'iscrizione nell'apposito Registro, adotta la qualifica di ODV e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
- 3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

- 1. L'Associazione ha sede nel Comune di Velletri (Rm).
- 2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purchè all'interno del medesimo Comune.
- 3.Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 Oggetto e finalità

- 1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
- L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.
- 2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017:
- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

L'Associazione in particolare ha per scopo la tutela dei diritti dei minori e la sensibilizzazione della cittadinanza sui problemi dei minori in condizioni di disagio o di abbandono; promuovere la cultura della solidarietà, della legalità e della tutela dei diritti civili, in particolare per quanto riguarda bambini, ragazzi e famiglie disagiate; contribuire al benessere fisico, psichico ed

ORGANIZZAZIONE dI VOLONTARIATO "Insieme. Volontari Casa-Famiglia" ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

Via S. Francesco, 43/A ~ 00049 Velletri (Roma) Cod. Fisc. 95042900589



VERBALE n. 6 DELLA ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE "Insieme. Volontari Casa-Famiglia" del 06/07/2021

L'anno 2021, il giorno 06 del mese di luglio, alle ore 19,30, in seconda convocazione – in modalità di videoconferenza Meet (piattaforma G-Suite), nel rispetto delle disposizioni dei DPCM sul Covid2 - l'Assemblea dei Soci, sono presenti in proprio (non vi sono deleghe) n. 13 associati.

Nello specifico sono presenti i signori Brandizzi Monica, Cardone Giuseppe, Cesarini Sara, Colangelo Simonetta, Del Sette Gianfranco, Di Stefano Vincenza, Dibennardo Daniele, Dominizi Ugo, Fava Giuseppe, Ferraiuolo Sergio, Galletti Marina, Gandolfo Rosalia Maria, Gentile Fiorella, Mariani Elena, Marinelli Marina, Montemaggiori Daniele, Pace Daniela, Pellecchia Annalisa, Pietrosanti Valentina, Pontecorvi Sara, Sanalitro Francesca, Tedde Rita, Tesseri Giovanna, Tiberio Margherita, Todaro Francesco, Zappone Matteo.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, il Signor Daniele Dibennardo, il quale dichiara e chiede darsi atto che trovasi qui riunita l'Assemblea straordinaria dell'Associazione la quale essendo presenti n. 26 su 34 associati iscritti, è validamente costituita per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) modifica dello statuto e della denominazione in adeguamento alle norme del Codice del Terzo settore.

Il Presidente chiama a fungere da Segretario la sig.ra Valentina Pietrosanti.

Il Presidente illustra i motivi che hanno portato a proporre la modifica dello Statuto dell'Associazione, ai fini di recepire i requisiti disposti dal Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore) per il mantenimento della qualifica di organizzazione di volontariato. Tra le modifiche è inclusa la variazione della denominazione dell'Associazione da "Organizzazione di volontariato denominato "INSIEME. Volontari Casa-Famiglia" a "INSIEME. Volontari Casa-Famiglia – ODV".

Dà, quindi, lettura all'Assemblea degli articoli nel testo che risulteranno dopo le modifiche se approvate.

Detto statuto, così come sopra modificato, composto di 22 articoli, viene approvato dall'Assemblea all'unanimità e si allega al presente atto sotto la lettera A.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti e che verrà registrato presso gli uffici dell'agenzia delle entrate in regime di esenzione d'imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'articolo 82 commi 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 20,00, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario Valentina Pietrosanti emothis

Il Presidente Daniele Dibennardo

economico di minori che vivono in condizioni di disagio, favorendone la crescita in salute e serenità, l'autostima, la consapevolezza di sé e l'attenzione alle esigenze e alle emozioni proprie, degli altri; favorirne lo sviluppo civile, attraverso l'educazione al rispetto di sé, degli altri e dell'ambiente; promuovere la loro realizzazione secondo le proprie inclinazioni, l'inserimento sociale e la determinazione all'ottenimento di traguardi sociali positivi e ricchi di valori, quali la solidarietà e l'interesse per il prossimo.

L'Associazione persegue tali attività di interesse generale mediante:

- Analisi delle problematiche del territorio finalizzate a conoscere e migliorare le situazioni di disagio socio-familiare dei minori;
 - Azioni concrete di assistenza, tutela e supporto ai minori in condizioni di disagio, anche attraverso il sostegno alle Strutture di Servizio residenziali per minorenni ed in particolare offrendo supporto e collaborazione all'attività della Struttura di Servizio residenziale per minorenni "Il Casalotto" di Velletri;
- Attività di sostegno nello studio e nei laboratori di espressione artistica per minori in difficoltà;
- Mansioni di accompagnamento di minori che vivono condizioni di disagio allo svolgimento di attività di svago sane e condivisibili, quali lo sport, gli spettacoli e le manifestazioni ricreative;
- Attività di sostegno e supporto a strutture che si occupano di minori in difficoltà;
- Attività di prevenzione e sensibilizzazione volta a combattere la violenza e l'abbandono dei
- Attività di sensibilizzazione ai problemi dei minori, attraverso l'informazione, l'organizzazione di convegni e seminari e attraverso il coinvolgimento della comunità territoriale;
- Raccolta, donazione e distribuzione di beni di prima necessità a famiglie e minori in difficoltà
- 3. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.
- 4. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
- 5. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 5 Associati

- 1. All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.
- 2. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

- 3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, può chiedere che sull'istanza si pronunci entro 30 giorni l'Organo di Controllo ed entro 60 giorni l'Assemblea.
- 4. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

- 1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.
- 2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.
- 3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente, di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
- 4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.
- 5. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.
- 6. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere imborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i Limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati Amborsi spese di tipo forfetario.
- 7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 7 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- Decesso.
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
- Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Organo di Controllo ed entro sessanta In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere giorni all'Assemblea. tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 8 Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;



c) il Presidente;

d) l'Organo di controllo

Tutte le cariche associative sono elettive, sono svolte a titolo gratuito e hanno durata triennale; per ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.

Art. 9 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati-

- 1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione
- 2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purchè in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
- 3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.
- 4. In particolare l'Assemblea ha il compito di:
- a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
- d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e l'eventuale Organo di controllo;
- e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
- g) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
- h) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.
- L'Assemblea ha inoltre il compito di:
- i) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
- j) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.
- 5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 10 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

- 1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
- 2. Allo stesso modo il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea qualora ne faccia richiesta un socio allontanato o chiunque non sia stato ammesso a Socio; in tal caso l'Assemblea dovrà tenersi entro 60 giorni dalla richiesta dell'interessato.
- 3. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.
- 4. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 11 Validità dell'Assemblea

- 1. L'Assemblea è presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente. 2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di
- 3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
- 4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione sono necessarie la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
- 5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni
- 6. È ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza od altri strumenti tecnologici alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione:
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

- 1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.
- 2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati.
- 3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
- Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.
- 4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

- 1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
- 2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco
- 3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono



svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata

- 4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.
- 5. È ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza od altri strumenti tecnologici alle condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali, secondo le modalità previste per l'Assemblea degli associati.

Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

- 1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.
- 2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
- eleggere, al proprio interno, il Presidente e il Vice Presidente;
- assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
- amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; e)
 - qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno, che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
- indire adunanze, convegni, ecc.;
- deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione; g)
- h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- i) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
- deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni i) autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell'Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta; allo stesso scopo potrà nominare - a titolo gratuito - un consulente tecnico qualificato, previa indicazione dell'Assemblea che ne determinerà la durata;
- proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o k) a terzi che abbiano acquisito particolari benemerenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;
- istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca. 1)

Art. 15 Il Presidente

- 1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- 2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
- 3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
- 4. Il Presidente in particolare:
- a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti. 6



per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di

altro componente il consigno.

5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio. 5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, 6. In caso di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

con l'obbligo di frictime uno siesso nella prima riunione successiva.

7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

2. Al Segretario compete:

- 1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni. la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; la redazione dei libri verbali nonché del libro degli associati e del registro dei volontari. 3. Al Tesoriere spetta il compito di:

tenere ed aggiornare i libri contabili; predisporre il bilancio dell'Associazione. b)

1. L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017. Il componente dell'Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra

persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i 2. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità
- •su richiesta del Direttivo e dell'Assemblea esprime il proprio parere sull'osservanza della legge e dello statuto e sulla condotta giuridico-economica dei soci e dei soggetti con i quali l'Associazione
- •su richiesta di un socio che sia stato allontanato, di un componente del Direttivo che sia stato sostituito o di chiunque al quale sia stata respinta la domanda di ammissione all'Associazione, esprime il proprio parere in merito entro 30 giorni dalla richiesta.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

3. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

Art. 18 Libri sociali

- 1. L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:
 - libro degli associati;
 - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; 2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a
- cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 19 Risorse economiche



- 1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. n. 117/2017, da:
- a) quote associative;
- b) erogazioni liberali di associati e terzi;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- e) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- g) rendite patrimoniali;
- h) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.
- 2. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- 3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 20 Esercizio finanziario

- 1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- 2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.
- 3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 21 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

- 1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.
- 2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
- 3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 22 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Associazione, in data 06/07/2021.

Il Presidente Daniele Dibennardo

Consigliere del Direttivo (Simonetta Colangelo)

Simonette Colongelo

Consigliere del Direttivo (Valentina Pietrosanti)

)


Consigliere del Direttivo (Giovanna Tesseri)

Il Vicepresidente

(Marina Galletti)

Jovanna Tessen)

Marie Entra De la Companya de la Com



CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE NATURA GIURIDICA 12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI 95042900589 DENOMINAZIONE INSIEME, VOLONTARI CASA-FAMIGLIA ODV

TIPO ATTIVITÀ

949990 - ATTIVITA' DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE NCA

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

VIA SAN FRANCESCO 43A

C.A.P.

00049

COMUNE

VELLETRI

RM

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

DBNDNL58R28L719G

CODICE CARICA

1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE

DIBENNARDO DANIELE

Entra territoria

TIMBRO

DATA ...27/08/2021

Marco Carnevali (1008 10 11)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

Laura Viazzi

UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE **UT VELLETRI**